



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione 2*

Via G. Galati, 36 - 00157 Roma
www.poliziemunicipale.it

Prot. N. 2201

del 20.03.2015

www.poliziemunicipale.it

Oggetto: Quesito circa l'interpretazione autentica del disposto del C.d.S. aggiunto

Con riferimento alle note di pari oggetto, del 14 febbraio 2015 e del 2 marzo 2015, si comunica quanto segue.

Le categorie veicolari per le quali è prevista la riserva di stalli di sosta sono quelle indicate esclusivamente dall'art. 7, comma 1, lettera d), del Codice della Strada.

Non avendo a disposizione l'ordinanza che stabilisce la riserva degli stalli nel caso specifico nulla si può dire sulla legittimità o meno della stessa. Comunque, ai sensi dell'art.37, comma 3, del Codice della Strada, è possibile presentare ricorso a questo Ministero entro sessanta giorni contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica.

Come già precedentemente detto, le categorie veicolari per le quali è prevista la riserva di stalli di sosta sono quelle indicate esclusivamente dall'art. 7, comma 1, lettera d), del Codice della Strada. Il segnale di cui alla Figura II.79/c del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada consente la sosta a dette categorie. Non sono previste ulteriori categorie per le quali è possibile riservare stalli di sosta e delimitarli con segnaletica di colore giallo.

Per quanto riguarda gli spazi di "carico-scarico" l'art.7, comma 1, lett. g), del Codice della Strada prevede che i comuni possono prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e scarico di cose. La delimitazione delle aree di carico e scarico deve avvenire mediante l'utilizzo dell'adeguata segnaletica orizzontale e verticale. Per quanto attiene alla segnaletica per

l'individuazione degli stalli di carico e scarico si allega un estratto della Direttiva del 27.04.2006 n.777 "II^ Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e manutenzione". www.poliziamunicipale.it

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Codice della Strada, nelle zone a rilevanza urbanistica, zone a traffico limitato, aree pedonali e zone di tipo "A", come definite dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei LL.PP. 2 aprile 1968 possono essere riservati spazi di sosta per i residenti.

Infine, laddove può essere ravvisata una contraddizione tra due norme, di cui una di rango superiore (Codice) e una di rango inferiore (Regolamento), è sempre la norma di rango superiore a prevalere.

Peraltro, a parere di questo ufficio non c'è discordanza tra quanto previsto nel Codice e quanto previsto nel Regolamento poiché l'attività di una farmacia non può essere considerata un servizio di pubblico interesse poiché trattasi di esercizio commerciale, per cui i lavoratori della stessa attività non hanno diritto ad uno spazio di sosta riservato.

IL DIRIGENTE TECNICO
Dott. Ing. Francesco Mazziotta

